

## COMUNICAZIONE INFORMATIVA – MODELLO 7A - 7B UNIFICATO

### OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai **sensi delle disposizioni** del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 78 del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite di 1.000 (mille) euro annui per ciascun contratto (ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.

### INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

#### PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario.

Dati dell'intermediario per il quale è svolta l'attività
Cognome e Nome: <b>Grego Pierpaolo</b>
Numero, Sezione, data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, veste <b>Iscr. A000004282 dal 01/02/2007 , Agente</b>
Indirizzo della sede operativa <b>Via del Coroneo, 38</b> <b>34133 – Trieste (TS)</b>
Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet o di posta elettronica Tel. 040/361818 <a href="mailto:info@gregoassicurazioni.it">info@gregoassicurazioni.it</a> – <a href="mailto:pierpaolo.grego@pec.it">pierpaolo.grego@pec.it</a>

Denominazione sociale delle imprese di cui sono offerti i prodotti
--------------------------------------------------------------------

<b>FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA</b>
---------------------------------------

Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta
---------------------------------------------------------

<b>IVASS – Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni</b> <b>Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))

## **PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

L'intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso

- a) non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione;
- b) Con riguardo al contratto proposto:  
propongono , in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva che gli impongono di offrire i contratti di una o più imprese di assicurazione, contratti dei rami danni delle seguenti compagnie:
  - **FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.P.A.**avvisano il contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari

## **PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa; il contraente qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n.21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.